

S T A T U T O
"CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO - CESENA
Società Consortile per Azioni"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile in forma di società per azioni denominata "CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO - CESENA Società Consortile per Azioni".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Cesena, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il competente Registro Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

I soci, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono trasferire la sede in altro Comune ed istituire sedi secondarie.

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato ed anche all'estero.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci.

Art. 4 - OGGETTO

La società, che non ha scopi di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

a) la gestione del Centro per l'autotrasporto di Cesena, con opere e servizi annessi e connessi, in area di terreno attrezzata - Comparto 2 del Piano di Insediamenti produttivi - situata in Cesena, località Pievesestina, Via del Commercio n. 435;

b) Il completamento delle opere di urbanizzazione primaria secondo quanto previsto dal progetto di Piano Particolareggiato approvato e modalità di esecuzione stabilite dalla Convenzione approvata dal Consiglio Comunale nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme di attuazione del Piano regolatore generale;

c) la costruzione, il commercio e la gestione, anche in locazione di stalli, box, capannoni, impianti (lavaggio, distribuzione di carburante, ecc.) e di ogni altra struttura necessaria ed opportuna al funzionamento del Centro per l'Autotrasporto e prevista nel progetto approvato dal Comune di Cesena;

Rientrano altresì nell'oggetto sociale i seguenti servizi ed opere, da realizzarsi nell'ambito del Centro per l'autotrasporto:

1) la costruzione della Palazzina per Uffici ed altre opere in conformità alla concessione dei servizi stipulata con il comune di Cesena;

Allegato "B"
al n. 21648
di raccolta

- 2) la gestione della palazzina e/o di altre opere e di tutti i servizi inerenti;
- 3) la cura, manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione, del servizio di smaltimento rifiuti liquidi e solidi, del servizio antincendio, dell'impianto elettrico e di pubblica illuminazione, nonché di tutti i relativi impianti;
- 4) la gestione diretta o indiretta di un servizio di guardia e di custodia dei servizi tecnologici ed informatici, nonché dei veicoli e delle attrezzature ricoverate;
- 5) la gestione diretta o l'assegnazione a terzi di eventuali servizi accessori quali: officina, elettrauto, gommista, pomista, lavaggio, bar-ristorante, accessori per auto ecc., nonché attività inerenti ed affini al sistema del trasporto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5 punto e);
- 6) la cura e la gestione, anche mediante assegnazione a terzi, del verde pubblico, delle strade interne e degli edifici comuni;
- 7) lo svolgimento di attività promozionali sul territorio nazionale ed internazionale finalizzata ad una valorizzazione dell'immagine del Centro e delle imprese socie;
- 8) la realizzazione e gestione diretta o indiretta di tutti i servizi interni all'area attraverso un sistema informatico;
- 9) la costruzione e la gestione diretta o indiretta su aree di proprietà, detenute in diritto di superficie o in concessione o di cui avrà comunque la disponibilità attraverso apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, di stazioni per la distribuzione di oli e carburanti, di un impianto di lavaggio e lubrificazione automezzi, di una officina meccanica - gommista e di elettrauto, di un impianto per la trasformazione dell'energia elettrica, nonché di tutti quei servizi che la Società consortile riterrà utile attivare per le imprese socie;
- 10) l'autotrasporto merci per conto terzi compresa la gestione di servizi transit-point e la locazione di autocarri ed autoveicoli in genere;
- 11) la stipula di apposite convenzioni con enti e società operanti nel settore per acquisti collettivi del carburante, gasolio, lubrificante e materiali relativi alle attività indicate nei paragrafi precedenti e per pacchetti di servizi tecnologici ed informatici in genere per uso proprio e per conto delle imprese socie;
- 12) la stipula di accordi convenzionali nell'interesse delle imprese socie, per compravendita automezzi pratiche auto in genere e di finanziamento agevolato ed ordinario con associazioni o agenzie specializzate.

La gestione delle attività sopra indicate sarà regolamentata da apposito regolamento interno e, comunque ai fini promozionali e di salvaguardia dell'ambiente, la Società potrà fornire i propri servizi anche a terzi.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà ap-

paltare, subappaltare in modo unitario o frazionato le opere da eseguire stipulando i relativi contratti e capitolati ed esercitando l'attività di assistenza, direzione e controllo dei medesimi, a garanzia della corretta esecuzione a regola d'arte delle opere e quindi provvedere ai collaudi parziali e finali ed a tutte le operazioni relative, annesse e connesse agli appalti, in collaborazione con i competenti Uffici Tecnici del Comune di Cesena, così come previsto nella Convenzione sopra richiamata e con espresso riferimento all'art. 17 lett. A) della Legge 21 maggio 1981 n. 240.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e gestionali annesse, connesse e finalizzate all'oggetto sociale, che riterrà utili, necessarie ed opportune con gli Enti Pubblici e privati e con ogni terzo: potrà attingere anche al credito agevolato previsto da apposite leggi regionali dell'Emilia Romagna, dalla Legge 240/81 e dalle disposizioni vigenti in materia, da Fondo di ristabilimento europeo della Comunità Economica Europea.

La Società potrà altresì acquisire ed assumere interessenze o partecipazioni in altre società o consorzi costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo o affine al proprio e svolgere qualsiasi altra attività simile, affine, annessa, connessa, accessoria e complementare a quelle sopra indicate. Sono ammessi finanziamenti, anche da soci, secondo le modalità che verranno previste nel regolamento interno.

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Possono far parte della Società Consortile:

- a) le imprese individuali o costituite in forma societaria che operano nel settore dell'autotrasporto merci e persone, di scuola guida o autoscuole e, quindi, iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, munite di apposita concessione da parte del Comune per l'attività di noleggio con conducente o di autorizzazione amministrativa per il servizio di autolinea, o altre imprese interessate ad avvalersi dei servizi della Società Consortile con sede nel territorio nazionale;
- b) le cooperative di soci d'opera, cooperative o consorzi fra imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci o cose per conto di terzi, iscritti all'Albo degli Autotrasportatori o esercenti l'attività di noleggio con conducente o servizio in concessione di autolinee;
- c) le imprese individuali o società consorzi o cooperative che esercitano l'attività di corrieri e/o spedizionieri, munite di apposita autorizzazione e automezzi;
- d) Enti Pubblici, anche territoriali o privati e/o Enti Organismi o Associazioni sindacali di categoria che abbiano comunque interesse a partecipare, favorire e promuovere l'attività svolta dalla Società Consortile;
- e) imprese esercenti l'attività di officina, gommista, elet-

trauto, pompista, bar-ristorante, accessori per auto ed attività commerciali in genere, nonché esercenti attività inerenti ed affini al sistema del trasporto, anche associate fra loro.

Per l'ammissione a soci degli imprenditori o imprese collettive private, se dovuto per legge, è richiesto anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge 21 maggio 1981 n. 240.

Gli enti di cui alla lettera d) del presente articolo potranno sottoscrivere o acquistare solo azioni della categoria a loro dedicata ai sensi dell'art.13 e dell'art.14 del presente statuto.

Per quanto riguarda i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le variazioni del loro domicilio o sede legale.

Art. 6 - AMMISSIONE

L'Impresa o ente che ha interesse a divenire socio mediante acquisto di azioni da altro socio, dalla società se possedute o sottoscrivendo azioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b) le generalità complete del titolare o dei soci;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) il numero e la categoria delle azioni che si intendono acquistare o sottoscrivere, nel limite massimo di azioni di ciascuna categoria che ogni socio può possedere ai sensi del presente statuto sociale;
- e) certificazione attestante che a carico della parte richiedente non esistono dichiarazioni di fallimento, né altre procedure concorsuali né esclusione dalla facoltà di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- g) per le società, la domanda deve inoltre contenere copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato ed eventuali regolamenti vigenti: copia della delibera di adesione alla Società Consortile adottata dall'organo competente, certificato rilasciato dal Registro delle imprese competente attestante a chi spetti la legale rappresentanza della società;
- h) per gli enti pubblici o privati, le domande devono essere preventivamente deliberate e ratificate dai competenti organi amministrativi.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

Nel caso in cui il numero delle domande presentate sia eccedente rispetto alle azioni disponibili per la categoria richiesta, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dare la precedenza alle imprese aventi sede nella provincia di Forlì-Cesena.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione che respinge la domanda di ammissione, è ammesso reclamo alla Assemblea entro quindici giorni dalla comunicazione di rifiuto dell'ammissione. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata al nuovo socio il quale entrerà a far parte della società appena vi saranno azioni disponibili nella categoria richiesta in seguito a cessione da parte di altri soci, a disponibilità da parte della società acquisite ex art. 2357 codice civile o per aumento del capitale sociale della società

Art. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- a) alla scrupolosa osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni adottate dagli organi sociali;
- b) ad adempiere agli obblighi ed oneri previsti dalla convenzione stipulata con il Comune di Cesena;
- c) a prestarsi come richiesto per conseguire il rilascio della concessione edilizia che li riguardano;
- d) a versare gli importi dovuti per la realizzazione dell'edificio, servizi e impianti richiesti e ottenuti per le aziende di ciascuno dei soci stessi;
- e) a partecipare e dare l'apporto richiesto per la realizzazione delle opere di cui all'art. 4, versando i contributi ordinari e straordinari all'uopo deliberati;
- f) a consentire le forme di controllo necessarie ed opportune dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;
- g) a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'eventuale modificazione dell'attività, della forma giuridica e della sede dell'impresa, nonché dei nomi delle persone designate a rappresentarla.

I soci della società hanno la facoltà di usufruire degli impianti e dei servizi realizzati dalla società medesima.

Qualora la Società assuma obbligazioni verso i terzi nell'interesse di alcuno dei soci, costoro sono tenuti a prestare idonee garanzie.

I soci aventi le caratteristiche specificate alla lett.d) dell'art.5 sono esentati dall'onere del pagamento dei contributi che interessano e fanno carico esclusivamente alle imprese utilizzatrici del centro per l'Autotrasporto, salvo quanto verrà disposto per le azioni speciali senza diritto di voto di cui agli artt. 13 e 14.

ART. 8 - SANZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dei diritti sociali o consortili nei confronti dei soci inadempienti secondo le modalità che saranno previste nel regolamento interno, anche in relazione alle trasgressioni degli obblighi e oneri previsti dalla citata convenzione stipulata con il Comune di Cesena, indipendentemente dalle penali particolari in essa previste.

I suddetti provvedimenti devono essere comunicati all'interessato entro quindici giorni dalla delibera.

Contro i provvedimenti disciplinari previsti dal presente articolo l'interessato può proporre reclamo ad un arbitro nominato nei modi stabiliti dall'articolo 34 del presente statuto.

ART. 9 - RECESSO

Il diritto di recesso compete ai soci:

- nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile;
- nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5.
- che non sono più titolari di diritti reali nel Centro e non utilizzano i servizi del Centro (rifornimento carburante, lavaggio, ecc.) per un periodo superiore a sei mesi;
- nel caso di messa in liquidazione dell'impresa socia, di dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altre procedure concorsuali.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi sopra previsti, dovrà essere comunicata all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Ai soci che recedono si applicano le disposizioni previste all'ultimo comma dell'art. 11.

Modalità termini e procedure per l'esercizio del diritto di recesso sono rimandati a quanto disposto dall'art. 2437 e ss. del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 11 del presente statuto.

Art. 10 - ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- a) per grave inadempienza agli obblighi assunti verso la Società ai sensi degli articoli 7 e 16 dello statuto sociale;
- b) per fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali;
- c) per interdizione dell'esercizio dell'attività, come san-

zione accessoria di condanna penale divenuta definitiva;
d) per la modifica dell'oggetto dell'impresa o società con altro oggetto incompatibile con l'attività di cui all'art. 4;e) quando, non essendo titolare di diritti reali all'interno del Centro, non utilizzi, senza giustificato motivo, i servizi consortili (rifornimento carburante, lavaggio, ecc.) per un periodo superiore ad un anno o comunque si sia reso irreperibile;

f) qualora perda i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto sociale e non abbia presentato domanda di recesso.

Qualora l'esclusione sia dovuta ad inadempimento degli obblighi consortili, la relativa deliberazione può essere adottata soltanto dopo aver invitato, mediante diffida ai sensi dell'art.1454 c.c., il socio ad adempiere entro un termine minimo di giorni quindici dal ricevimento della diffida.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione è ammesso reclamo ad un Arbitro ai sensi dell'art. 34 del presente statuto entro quindici giorni dalla data della comunicazione.

Il reclamo ha effetto sospensivo del provvedimento di esclusione; in ogni caso è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria.

Le disposizioni che precedono non si applicano ai soci Enti Pubblici ed equiparati ed alle Associazioni di categoria, di cui all'art. 5, lettera d) del presente statuto.

ART. 11 - EFFETTI DEL RECESSO E DELLA ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi restano responsabili e sono obbligati a partecipare alle spese di gestione e funzionamento dell'organizzazione consortile sino alla data in cui hanno cessato a tutti gli effetti, di far parte della Società.

I soci che recedono dalla Società in deroga a quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, vista la indivisibilità degli utili di bilancio, hanno diritto di ottenere il rimborso del valore nominale delle azioni.

I rimborsi di cui sopra hanno luogo, senza interessi, entro centottanta giorni successivi alla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Sia in caso di recesso sia in caso di esclusione la liquidazione delle azioni del socio receduto o escluso sarà eseguita secondo il procedimento codificato nell'art.2437 quater del codice civile, per la parte applicabile, compatibilmente con quanto previsto nel presente statuto relativamente alle limitazioni al possesso delle partecipazioni.

ART. 12 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA E FUSIONI

In caso di trasferimento della azienda da parte di un socio unitamente alla cessione della partecipazione, l'acquirente

subentra nella società previo consenso degli Amministratori. Se gli amministratori prestano il loro consenso, l'acquirente acquista la qualità di socio dal momento del trasferimento dell'azienda, se viceversa il consenso è negato l'acquirente si considera non aver mai acquistato la qualità di socio e le azioni devono essere liquidate al socio alienante ai sensi dell'art. 11.

Contro la delibera di rifiuto del Consiglio di Amministrazione è ammesso reclamo all'Assemblea dei soci entro quindici giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo ha effetto sospensivo del provvedimento di negazione del consenso.

Qualora venga proposto reclamo il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare senza indugio l'assemblea affinché l'adunanza assembleare si tenga entro giorni trenta dal ricevimento del reclamo. Qualora l'assemblea non si riesca a costituire validamente per mancanza del quorum costitutivo il reclamo si intende rigettato e pertanto diviene efficace definitivamente il provvedimento di negazione del consenso.

Quanto previsto nel presente articolo si applica anche in caso di fusione fra società sempre che la società risultante dalla fusione stessa abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

ART. 13 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 302.000,00 (trecentoduemila virgola zero zero) rappresentato da n. 151.000 azioni del valore nominale di euro 2,00 (due)

Il Capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei soci anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie già emesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2351 del codice civile.

Art. 14 - LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

E' fatto divieto per ciascun socio possessore di azioni ordinarie, di detenere partecipazioni maggiori dello 0,70% del capitale della società.

Nel caso in cui un socio detentore di azioni ordinarie si trovi momentaneamente in possesso di una partecipazione maggiore dello 0,70% , egli potrà esercitare il diritto di voto per un quantitativo di azioni comunque non superiore allo 0,70 % del capitale sociale.

Ciascun soggetto avente le caratteristiche specificate alla lett.d) dell'art.5 non potrà detenere una partecipazione azionaria, composta da azioni speciali ad esso riservate, maggiore del 10% del capitale sociale.

Ogni socio non potrà essere titolare contemporaneamente di azioni di diversa categoria.

Art. 15 - TRASFERIMENTO DI AZIONI

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi o per causa di morte.

Il socio che intende cedere le proprie azioni dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata A. R. al Consiglio di

Amministrazione indicandone il prezzo richiesto ed il nominativo dell'acquirente.

Il Consiglio di amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dovrà esprimere il proprio gradimento o meno all'operazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non esprima il gradimento all'operazione o esprima giudizio negativo, la società dovrà acquistare le azioni ai sensi dell'art.2355 bis c.c. ovvero concedere all'alienante il diritto di recesso.

In caso di morte di uno dei soci, titolare di impresa individuale, il consiglio di amministrazione stabilirà se:

- liquidare le azioni agli eredi, con applicazione di quanto stabilito nell'art.11 del presente statuto.

- continuare il rapporto societario con la ditta degli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto), qualora possiedano i requisiti di cui all'art.5.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

L'eventuale subentro degli eredi del defunto è comunque subordinato anche alla esistenza dei requisiti di cui alla legge n. 240/1981.

Art. 16 - CONTRIBUTI

Tutti i soci possessori di azioni ordinarie, esclusi i titolari di "Azioni per gli Enti", sono tenuti a versare alla società consortile:

a) i contributi ordinari annuali necessari per fare fronte alle spese ordinarie di gestione relative all'utilizzo degli stalli e/o aree del Centro;

b) i contributi integrativi per sopperire all'eventuale insufficienza delle entrate rispetto a tutte le spese effettivamente sostenute;

c) contributi per la quota di pertinenza di ciascuno per fare fronte alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la costruzione di edifici, capannoni, aree attrezzate, parcheggi e tutto quanto previsto all'art. 4 e nella Convenzione comunale citata.

I criteri di ripartizione dei costi sono determinati con regolamento approvato dai soci.

L'entità dei contributi ordinari ed integrativi ed il prezzo del carburante e degli altri servizi erogati a soci e/o terzi, sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del soggetto che usufruisce del servizio, della categoria a cui un socio appartiene e della previsione della gestione annuale e degli investimenti deliberati dalla società.

Il socio è tenuto, inoltre, a rimborsare alla società Consortile le spese sostenute per particolari prestazioni da lui

richieste, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 27 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ART. 18 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'attuazione di investimenti già programmati.

ART. 19 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione.

ART. 20 - FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 21 - IL BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni alle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2364 codice civile, o da specifiche norme di legge.

Per la redazione, l'approvazione ed il deposito del bilancio si applicano le disposizioni degli art. 2423 e segg. del Codice Civile.

Gli eventuali utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno accantonati a riserva che potrà solo essere utilizzata a copertura perdite o imputata a capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 c.c.. E' esclusa qualsiasi ripartizione di utili a favore dei soci.

In ogni caso il 5% (cinque per cento) dell'utile netto dovrà essere accantonato al fondo di riserva legale.

ART. 22 - ORGANI SOCIALI

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 23 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei

lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) la determinazione dei compensi o gettoni da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente ed ai Sindaci;
- f) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni della Società consortile;
- g) la decisione definitiva sui reclami proposti dai soci avverso le delibere del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal presente statuto;
- h) l'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 del codice civile.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 17 del presente statuto;
- d) l'emissione dei prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'art. 18 del presente statuto, salvo quanto ivi previsto in termini di competenze degli amministratori;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, ai sensi del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 24 -ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente scegliendolo fra i soci presenti.

Colui che presiede l'Assemblea chiama ad assisterlo, quando occorre, due scrutatori e nomina un segretario, scegliendoli tra i componenti l'Assemblea stessa. La funzione di Segretario, nelle Assemblee in cui è presente, viene svolta da un Notaio.

Art. 25 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica certificata, lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova della ricezione, fatto pervenire ai soci al domicilio o indirizzo risultanti dal libro dei soci.

Ai sensi dell'art.2366 del Codice Civile l'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, della data e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, ma non fuori dal territorio della Regione Emilia Romagna.

La seconda convocazione deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 del codice civile, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Alle Assemblee sono invitate a partecipare le Associazioni sindacali artigiane del settore degli Autotrasporti e le Centrali Cooperative, senza ovviamente diritto al voto.

Art. 26 - VOTAZIONI

Il diritto di voto è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.

E' ammessa la delega tra i soci aventi diritto al voto nel rispetto delle norme di cui all'art. 2372 codice civile.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di altri 2 (due) soci appartenenti alla medesima categoria, con delega separata per ciascuno di essi.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti della Società. Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano.

I soci hanno facoltà di deliberare nell'osservanza di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente statuto.

Per le elezioni di cariche sociali o quando la votazione riguardi persone o implichi giudizi sulle stesse, l'assemblea deciderà le modalità di votazione, nel rispetto di legge. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, e trascritto nell'apposito libro.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente

all'assemblea, purchè lo si faccia senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 27 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci, aventi diritto di voto sulle materie iscritte all'ordine del giorno, che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con voto a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

L'assemblea straordinaria, come previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria deciderà col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le delibere:

- di cui all'art. 2500 septies codice civile (trasformazione eterogenea);
 - che introducono, modificano o sopprimono clausole compromissorie (i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso).
- Sono fatte salve maggioranze più elevate previste dalla legge o dal presente statuto.

ART. 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM E MAGGIORANZA

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti tra i soci dall'Assemblea, che di volta in volta ne determinerà il numero.

I componenti il Consiglio di Amministrazione:

- durano in carica tre esercizi;
- sono sempre rieleggibili, salvo revoca o dimissioni;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 codice civile;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 codice civile.

Le cariche di Presidente e di vice-Presidente (se nominato) sono retribuite.

In casi particolari e quando siano affidati compiti specifici a carattere continuativo a taluno degli amministratori, ne dovrà anche essere determinato il relativo compenso.

Agli Amministratori spetta un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea.

In ogni caso spetta agli Amministratori il rimborso di spese forzose dovute sostenere per assolvere a compiti ed incombenze per conto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogniqualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione sarà valido se inviato almeno 24 ore prima della riunione.

In carenza di formalità di convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati, sono stati informati della riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere chiamati ad assistere, il Direttore Amministrativo, se nominato, ed i dipendenti amministrativi in qualità di invitati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata di volta in volta anche tra gli estranei al Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti e debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni assunte dall'Assemblea e delibera:

- a) sull'ammissione di nuovi soci;
- b) sull'esclusione dei soci;
- c) sull'ammontare dei contributi ordinari e integrativi;

- d) sui controlli ed ispezioni da eseguire sull'attività dei soci;
- e) sulla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sospensioni di cui all'art. 8;
- f) sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- g) sull'eventuale nomina del Direttore Amministrativo;
- h) sui suoi poteri ed attribuzioni;
- i) sulle modalità delle gare di appalto e sulle aggiudicazioni delle medesime;
- j) sull'assunzione, sull'inquadramento dei dipendenti della società;
- k) su tutte le materie che per il presente Statuto non sono rimesse alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- l) redige il progetto di bilancio;
- m) predispone i progetti dei regolamenti interni della Società;
- n) propone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- o) provvede alla iscrizione e pubblicazione, norma di legge, degli atti della società;
- p) ha tutti i poteri di gestione della Società;
- q) può delegare talune delle proprie funzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori delegati, se nominati, o a procuratori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

ART. 29 - IL PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Per la nomina è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri componenti il Consiglio.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Società, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, ivi compresa l'apposita convenzione con il Comune di Cesena ed i contratti di appalto per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 4;
- b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria od Amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione;
- c) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo ed a chiunque (pubbliche amministrazioni o privati) versate alla Società Consortile;
- d) presiede le Assemblee dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi Sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- f) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti, dei libri e dei registri della Società.

Al Presidente spetta un compenso, nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea dei soci sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni al Vice Presidente, al Direttore Amministrativo o, con speciale procura, ad impiegato della Società Consortile.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, tutte le funzioni sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque.

Art. 30 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra persone estranee alla Società.

Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e per essi valgono i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 e segg. del Codice Civile.

ART. 31 - REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti interni della Società e li sottopone all'approvazione dei soci.

Copia della proposta di regolamento o di modifica dello stesso è inviata ai soci ed ai componenti degli Organi Sociali, contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea o del documento di cui all'art. 22

Art. 32 - SCIoglimento

La Società si scioglie:

- a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo;
- b) per il decorso del termine stabilito per la sua durata;
- c) per deliberazione dell'Assemblea;
- d) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- e) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, a meno che questo non sia ricostituito a norma dell'art. 2447 del Codice Civile o non sia deliberata la trasformazione della Società;
- f) quando il numero dei soci è inferiore a cinque, a meno che il numero non sia ricostituito nel termine di sei mesi.

ART. 33 - LIQUIDAZIONE

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea che ne stabilisce anche gli obblighi ed i poteri.

ART. 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, relativa a diritti disponibili, dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i

soci o tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori e i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui Circo-
scrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 5/2003.

Art. 35 - NORME DI RIMANDO

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di Società Consortile e società per azioni.

Firmato: Pazzini Andrea

Firmato: Marco Maltoni Notaio